



COMUNE DI SANTA GIUSTINA
Provincia di Belluno

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

NR. 35 DEL 28-07-2014

ORIGINALE

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA COMPONENTE RELATIVA ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE.

L'anno duemilaquattordici addì ventotto del mese di Luglio, alle ore 19:30, presso la SEDE MUNICIPALE, per decisione del Sindaco e previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

Risultano presenti:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
VIGNE ENNIO	X		PAOLETTI JGOR	X	
BORTOLIN ANGELA	X		MEZZOMO MOSE'	X	
MONAJA MANOLA	X		GRIS FRANCESCA	X	
VIECELI STEFANO	X		BUGANA DANIELA	X	
SARTOR OMAR		X	CANAL FABIO		X
BASTIANON BARBARA		X	DALLA ROSA MAURO	X	
MINELLA IVAN	X				

Numero totale **PRESENTI: 10 – ASSENTI GIUSTIFICATI: 3**

Partecipa alla seduta la DOTT.SSA ALESSIA ROCCHI, Segretario Comunale.

Il sig. ENNIO VIGNE, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2014" e successive modifiche e integrazioni.

PREMESSO:

CHE il comma 639 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC);

CHE l'imposta unica Comunale si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi Comunali;

CHE l'imposta unica Comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi;

CHE la componente riferita ai servizi si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97, ove si stabilisce che: *"le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo...."*;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATA la Circolare Prot. 4033/2014 in data 28 febbraio 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, in merito alla procedura di trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti;

CONSIDERATO:

- che si rende necessario approvare un regolamento che disciplini l'applicazione della TARI sul territorio comunale, nel rispetto delle disposizioni generali previste dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- che il regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dal Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive disposizioni normative in merito;
- che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97, per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia;

ESAMINATO lo schema di regolamento proposto dal servizio associato tributi della Comunità Montana

Feltrina, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01/01/2014, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del Servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, pervenuto al prot. n. 7461 in data 21.07.14;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Udito il SINDACO il quale illustra la proposta in esame e sottolinea che nella proposta in oggetto, come depositata agli atti, si è rilevato un errore materiale, relativo alla mancata previsione delle tariffe per la Categoria G – Aree occupate da parcheggi; il Sindaco propone, pertanto, di apportare il seguente emendamento:

nel Regolamento in esame, dopo la categoria F), si aggiunge il testo seguente:

“CATEGORIA G)

1) Aree occupate da parcheggi”

ACQUISITO, in merito all'emendamento proposto dal Sindaco, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, da parte del qui presente Segretario comunale;

Il Consigliere Gris Francesca sottolinea di avere in passato presentato varie proposte affinché l'Amministrazione provvedesse a stimare l'importo relativo all'eventuale agevolazione a favore delle famiglie con più di tre figli; rileva l'opportunità che tale agevolazione, se prevista, operi automaticamente, senza bisogno di apposita richiesta da parte degli interessati;

Il SINDACO fa presente che l'Amministrazione si riserva di verificare la legittimità dell'agevolazione proposta, provvedendo eventualmente a modificare il Regolamento in esame nella prossima seduta del Consiglio, prevista entro il mese di settembre p.v.;

Il Consigliere Gris Francesca rileva che la tariffa prevista per le sale da gioco è molto bassa e chiede, al fine di disincentivare il gioco d'azzardo, di agevolare invece i pubblici esercizi che non mettono a disposizione apparecchi automatici per i giochi d'azzardo;

Il SINDACO sottolinea che tale previsione potrebbe essere foriera di contenziosi, anche in considerazione degli interessi connessi agli introiti statali derivanti dai giochi in questione;

Il Consigliere Dalla Rosa Mauro ritiene che la riduzione prevista dall'art. 12 del Regolamento in esame per le zone non servite dal servizio di raccolta dei rifiuti, dovrebbe operare automaticamente per le utenze interessate, senza necessità di apposita richiesta da parte degli interessati;

Il SINDACO risponde che le utenze interessate da tale previsione sono poche; la dinamicità delle varie situazioni non consente agli uffici comunali di gestire in automatico tutte le agevolazioni; si rende necessario che l'interessato comunichi la particolare condizione prevista quale presupposto di riduzioni o agevolazioni;

Con apposita votazione, espressa per alzata di mano, con il seguente risultato proclamato dal **SINDACO**:

Presenti: n. 10 Consiglieri

Votanti: n. 10 Consiglieri

Favorevoli: n. 10 Consiglieri

DELIBERA

DI APPROVARE l'emendamento al testo del Regolamento in esame come di seguito indicato: nel Regolamento in esame, dopo la categoria F), si aggiunge il testo seguente:

"CATEGORIA G)

1) Aree occupate da parcheggi"

ATTESO che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento sopra riportato, l'originaria proposta di deliberazione riferita all'oggetto risulta modificata;

Con apposita votazione, espressa per alzata di mano, con il seguente risultato proclamato dal **SINDACO**:

Presenti:	n. 10 Consiglieri
Votanti:	n. 10 Consiglieri
Favorevoli:	n. 7 Consiglieri
Astenuti:	n. 3 Consiglieri (Gris, Bugana, Dalla Rosa)

DELIBERA

1. **Di approvare**, per le motivazioni in premessa, il Regolamento per la disciplina della componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI) dell'imposta unica comunale, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. **Di dare atto** che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01/01/2014;
3. **Di dare altresì atto** che, per quanto non disciplinato dal regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
4. **Di dare atto** che le tariffe del tributo sono fissate con specifica deliberazione del Consiglio comunale;
5. **Di trasmettere**, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

Con separata votazione unanime favorevole, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Comune di Santa Giustina

Regolamento TARI

Art. 1 -	<i>Oggetto del regolamento</i>
Art. 2 -	<i>Istituzione della TARI</i>
Art. 3 -	<i>Presupposto</i>
Art. 4 -	<i>Soggetti passivi</i>
Art. 5 -	<i>Locali e aree scoperte soggetti alla TARI</i>
Art. 6 -	<i>Produzione di rifiuti speciali assimilati e non assimilati agli urbani</i>
Art. 7 -	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>
Art. 8 -	<i>Copertura dei costi di gestione del servizio rifiuti</i>
Art. 9 -	<i>Determinazione delle tariffe della TARI</i>
Art. 10 -	<i>Applicazione della tariffa</i>
Art. 11 -	<i>Obbligazione tributaria</i>
Art. 12 -	<i>Zone non servite</i>
Art. 13 -	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>
Art. 14 -	<i>Riduzione per compostaggio da parte delle utenze domestiche</i>
Art. 15 -	<i>Riduzioni ed esenzioni</i>
Art. 16 -	<i>Tributo giornaliero</i>
Art. 17 -	<i>Tributo provinciale</i>
Art. 18 -	<i>Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione</i>
Art. 19 -	<i>Riscossione</i>
Art. 20 -	<i>Rimborsi</i>
Art. 21 -	<i>Importi minimi</i>
Art. 22 -	<i>Funzionario responsabile</i>
Art. 23 -	<i>Verifiche ed accertamenti</i>
Art. 24 -	<i>Norma di rinvio</i>
Art. 25 -	<i>Norme transitorie e finali</i>
Art. 26 -	<i>Raccolta del rifiuto secco indifferenziato</i>
All. 1	<i>Tabella categorie attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</i>

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, istituisce e disciplina la componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI) dell'Imposta Unica Comunale (IUC), prevista dall'art. 1 della Legge n. 147/2013 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2
ISTITUZIONE DELLA TARI

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la tassa sui rifiuti (TARI), a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.
2. Ai fini dell'individuazione dei rifiuti assimilati agli urbani, si fa riferimento all'apposito elenco riportato nell'ambito del Regolamento di gestione.

Art. 3
PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 5.

Art. 4
SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da coloro che possiedono o detengono i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo 5, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno civile, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Questi ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 5
LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI ALLA TARI

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualevolta è ufficialmente consentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
2. Si considerano altresì imponibili tutte le aree scoperte operative, comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti assimilati agli urbani, con l'eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e delle aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 6

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI E NON ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Nella determinazione della superficie imponibile non si tiene conto di quella parte di essa, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, pericolosi o non pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, in base alle norme vigenti.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di queste ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta una riduzione del 20 %.
3. L'esenzione o la riduzione di cui ai commi 1 e 2 viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 18 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione o la riduzione di cui al comma 1 e 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.
4. La TARI non è dovuta in relazione alle quantità di rifiuti assimilati agli urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. La riduzione fruibile, in ogni caso non può essere superiore al totale della parte variabile della tariffa. La riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno civile e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno.
5. Sono esclusi dall'applicazione della riduzione di cui al comma precedente i locali adibiti ad uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale non destinato ad attività produttiva e a magazzino.
6. Il titolare dell'attività che provvede al recupero dei rifiuti prodotti deve presentare preventivamente una comunicazione nella quale dovranno essere indicati:
 -) i locali dove si produce il rifiuto che viene avviato a recupero;
 -) i codici dei rifiuti avviati a recupero;
 -) il periodo di avvio a recupero.
7. La dichiarazione di cui al comma precedente è valida anche per gli anni successivi, ferma restando l'obbligo di produrre in ciascun anno la documentazione che attesti l'intervenuto recupero dei rifiuti prodotti, a meno che non intervengano variazioni che comportino il venir meno del diritto alla riduzione.
8. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione, l'ufficio tributi competente è legittimato ad applicare la tariffa piena, salvo poi procedere a sgravio o rimborso esclusivamente con riferimento all'anno in cui il produttore ha presentato la domanda e la relativa documentazione.
9. Nel primo anno in cui viene presentata la richiesta, l'esenzione è concessa a consuntivo, qualora il produttore dimostri di aver effettivamente ed oggettivamente avviato a recupero i rifiuti assimilati, presentando la documentazione di cui al comma successivo. La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta l'applicabilità del tributo per l'anno in cui non si è dimostrato il recupero ed il venir meno del diritto all'esenzione per gli anni successivi, salvo che per tali anni sia stata fornita adeguata documentazione attestante il recupero dei rifiuti prodotti.
10. Nel rispetto delle disposizioni normative previste dall'art. 6, comma 4 L. 212/2000, a consuntivo, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la riduzione, deve essere presentata la seguente documentazione:
 -) autocertificazione attestante l'avvenuto recupero nel proprio ciclo produttivo e modalità di recupero;
 -) copia del registro di carico e scarico o MUD o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante l'avvio a recupero del rifiuto assimilato tramite soggetti terzi;
 -) documentazione di consegna dei rifiuti avviati al recupero (copia di bolle di accompagnamento e fatture).

Art. 7 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

Art. 8
COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare la TARI deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D. Lgs. 13/01/2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. I costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
4. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tassa.
5. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario.

Art. 9
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno civile, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Le tariffe della TARI sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Le tariffe sono commisurate, nel rispetto del principio "chi inquina paga", in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.
3. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, queste ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
4. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

Art. 10
APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

1. Per le utenze domestiche la tariffa si compone di una parte fissa e di una parte variabile commisurata ai componenti il nucleo familiare risultanti ad una certa data determinata annualmente in sede di approvazione delle tariffe.
2. In caso di due nuclei familiari conviventi, composti da anziani e rispettiva badante, la tassa verrà applicata considerando una unica utenza costituita dal numero complessivo dei componenti.
3. La parte variabile della tariffa delle abitazioni di residenza, ricomprende anche un numero FISSO di svuotamenti del bidoncino per il rifiuto secco indifferenziato attribuiti nell'arco dell'anno. Tale limite annuale viene stabilito contestualmente alla determinazione delle tariffe.
4. La tariffa relativa alle unità immobiliari adibite a civile abitazione, occupate saltuariamente, è stabilita in una quota relativa al costo di raccolta e in una quota al metro quadrato. Tale importo ricomprende un numero FISSO di svuotamenti attribuiti nell'arco di un anno. Tale limite annuale viene stabilito contestualmente alla determinazione delle tariffe.

5. Nel caso di due unità immobiliari distintamente accatastate, ciascun immobile sarà soggetto al pagamento della tassa prevista per le utenze domestiche e dovrà dotarsi di due bidoncini per la raccolta del rifiuto secco indifferenziato. E' fatto salvo il caso in cui l'utilizzatore dimostri che si tratta oggettivamente di unica abitazione secondo i parametri individuati dall'ufficio.
6. Per le utenze non domestiche, la tariffa si compone di due parti: la prima relativa ai costi fissi del servizio commisurata al numero totale di utenze, la seconda relativa ai costi variabili di smaltimento applicata ad unità di superficie. La parte variabile della tariffa, ricomprende, inoltre, un numero FISSO di svuotamenti del bidoncino per il secco, attribuiti nell'arco dell'anno. Tale limite annuale viene stabilito contestualmente alla determinazione delle tariffe.
7. Nel caso di attività con più sedi ubicate in luoghi diversi, viene applicata una sola quota fissa relativa al costo di raccolta.
8. Al Vivai e alle Aziende Florovivaistiche si applica la sola quota fissa (costo di raccolta) escludendo la quota a metro quadrato in quanto una parte ridotta della superficie è destinata alla vendita, mentre la maggior area è destinata all'ortofloricoltura e vivaismo sia in serra che in pieno campo.
9. Per tutte le utenze, per gli svuotamenti del bidoncino per il rifiuto secco eccedenti il primo limite fisso ricompreso nella parte variabile della tassa, è dovuta una quota aggiuntiva determinata contestualmente alla determinazione delle tariffe.
10. La quota aggiuntiva corrispondente al numero degli svuotamenti del bidoncino, eventualmente eccedenti il primo limite previsto, verrà riscossa contestualmente alla tassa relativa all'anno successivo.

Art. 11 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione ed è dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si è protratta, computando per intero il mese se il possesso o la detenzione si è protratta per almeno quindici giorni.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 18.
3. Nel caso di cessazione dell'occupazione, il bidoncino per la raccolta del rifiuto secco indifferenziato dovrà essere restituito nell'abitazione per essere utilizzato dal nuovo occupante.
4. Nel caso di consegna o di sostituzione di un nuovo bidoncino per la raccolta del rifiuto secco indifferenziato, per motivi anche non imputabili all'utente, può essere previsto il pagamento di una quota il cui ammontare viene stabilito contestualmente alla determinazione delle tariffe.

Art. 12 ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% della tariffa se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore o pari a 400 metri lineari (calcolati su strada carrozzabile).
3. La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 18 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Art. 13
MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20 % del tributo.

Art. 14
RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. E' riconosciuta una riduzione sulla quota fissa da determinarsi annualmente e contestualmente alla determinazione delle tariffe a favore dei contribuenti residenti che attivano la raccolta differenziata del rifiuto umido essendosi dotati di apposito composte.
2. E' riconosciuta altresì la stessa riduzione sulla quota fissa a favore dei contribuenti residenti che provvedono all'autosmaltimento mediante fossa – concimaia, verificata la congruità e la capienza effettiva della stessa.
3. E' riconosciuta altresì la stessa riduzione anche a favore dei nuclei familiari che risiedono nei condomini. Tale riduzione viene concessa su presentazione di domanda da parte dell'amministratore condominiale (o designato tale) nelle situazioni in cui è possibile un utilizzo appropriato del composte. La valutazione della capienza del/i contenitore/i e la congruità dell'area di alloggiamento verrà di volta in volta effettuata sulla base del contesto specifico, che dovrà rispettare il requisito di lt. 300 per famiglia.
4. L'agevolazione di cui ai precedenti punti viene riconosciuta dietro presentazione di apposita richiesta all'Ufficio Tributi comunale. La domanda deve essere presentata entro il 30 aprile per ottenere la riduzione già dall'anno in corso e resta valida anche per gli anni successivi, salvo comunicazione di non avere più diritto all'agevolazione da parte dell'utente. Le domande presentate oltre tale termine daranno diritto alla riduzione a partire dall'anno successivo. Il Comune provvederà ad effettuare controlli a campione sull'effettivo utilizzo sia del composte che sull'autosmaltimento mediante fossa – concimaia.

Art. 15
RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. La TARI relativa alle utenze non domestiche, qualora non venga iniziata l'attività od essa venga a cessare ed i locali, pur mantenendo la stessa destinazione, non siano utilizzati, è dovuta solo nella misura corrispondente alla tariffa prevista per la parte fissa stabilita per ciascuna categoria.
2. Per i nuclei familiari, i figli a carico oltre il quarto componente non vengono considerati ai fini del calcolo della tariffa relativa al costo di smaltimento a persona.
3. Tale agevolazione viene riconosciuta dietro presentazione di apposita richiesta all'Ufficio Tributi comunale. La domanda deve essere presentata entro il 30 aprile di ogni anno per avere diritto all'agevolazione nell'anno in corso.
4. Sono esentati dal pagamento del tributo
 -) i locali od aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
 -) i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali;
 -) i locali e gli altri spazi pubblici, di proprietà del Comune, utilizzati da associazioni per il perseguimento di scopi non di lucro o per lo svolgimento di sagre.
 -) Le abitazioni occupate da famiglie in condizioni di accertata indigenza, dichiarata e riconosciuta dalla Giunta Comunale con specifico atto.

Art. 16
TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno civile e non è ricorrente.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100 %. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno civile è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
7. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 17

TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92. Il tributo provinciale è commisurato all'importo della TARI ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Art. 18

DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono presentare denuncia, redatta sull'apposito modello predisposto dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dell'immobile. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, o di invio se per PEC.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la modifica. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. Nel caso in cui i soggetti sopra indicati non provvedano a presentare la prescritta denuncia di occupazione, l'obbligo di denuncia si estende agli eventuali altri soggetti che occupano o detengono o conducano i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.

Art. 19
RISCOSSIONE

1. Il versamento della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo n. 241/1997, ovvero tramite la altre modalità di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento in sede di delibera annuale delle tariffe, prevedendo due rate a scadenza semestrale.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge n. 296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

Art. 20
RIMBORSI

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 21
IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento della TARI qualora l'importo annuale dovuto, è inferiore ad € 5,00=.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad € 15,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 2.

Art. 22
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 23
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 18, e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;

- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

Art. 24 NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di cui alla Legge n. 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.

2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 25 NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2014.

2. Per la prima applicazione della TARI si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della TARSU/TARES, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della TARI. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti.

Art. 26 RACCOLTA DEL RIFIUTO SECCO INDIFFERENZIATO

1. La raccolta del rifiuto secco proveniente dalle utenze domestiche e non domestiche avviene mediante svuotamento di idoneo contenitore su modello scelto dal Comune e consegnato a ciascuna utenza.

2. E' fatto obbligo al contribuente di provvedere al ritiro del contenitore presso gli uffici comunali. Fanno eccezione le utenze situate nelle aree per le quali il Comune non ha previsto la raccolta dei rifiuti con il sistema del contenitore del secco.

3. Nell'ipotesi di cambiamento nella composizione del nucleo familiare, l'utente è tenuto a darne comunicazione al Comune e provvedere alla sostituzione del bidoncino in dotazione, mediante consegna del nuovo bidoncino, adeguato al numero di componenti della famiglia.

ALLEGATO 1

3. TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

CATEGORIA 'A'

Attività culturali, associative e ricreative, nonché depositi ed aree di servizio suddivise nelle seguenti sottocategorie:

Sottocategoria A/1

Musei, archivi, biblioteche, gallerie pubbliche e private, gallerie e mostre d'arte, sedi delle associazioni culturali, politiche, religiose, sportive e ricreative, circoli sportivi e ricreativi;

Scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, palestre ginnico-sportive

Sottocategoria A/2

Sale teatrali e cinematografiche, sale per giochi, scuole da ballo, sale da ballo, discoteche anche all'aperto, night club, piste di pattinaggio, piscine, campi da tennis, bocciodromi, bowling e simili.

Sottocategoria A/3

Depositi di stoccaggio merci, depositi di macchine e materiali militari e civili, pese pubbliche, distributori e chioschi di carburante, impianti di lavaggio e servizi vari afferenti autoveicoli, motoveicoli, cicli e similari, autoparcheggi e parcheggi in genere.

CATEGORIA 'B'

Esercizi commerciali e negozi in genere all'ingrosso, mostre in genere al coperto ed all'aperto (arredamenti, autoveicoli, ecc.), autosaloni, autorimesse in genere, magazzini di deposito e custodia anche all'aperto (materiali edili, legname, ecc.) magazzini a grande distribuzione all'ingrosso (bibite, vino, liquori, acque minerali, gelati, carne, pesce, ecc.), noleggio e vendita cicli e motocicli;
Campeggi, stabilimenti balneari, parchi gioco, luna-park e simili.

Circhi: importo fisso omnicomprendivo determinato contestualmente alla determinazione delle tariffe.

Spettacoli viaggianti (giostre): importo fisso omnicomprendivo e cumulativo per tutte le attrazioni determinato contestualmente alla determinazione delle tariffe.

CATEGORIA 'C'

Abitazioni private, attività ricettivo alberghiere, collegi, case di vacanze e convivenze, suddivise nelle seguenti categorie:

Sottocategoria C/1 (UTENZE DOMESTICHE)

abitazioni private stabilmente abitate
abitazioni occupate saltuariamente

Sottocategoria C/2

4. alberghi, pensioni, locande, case albergo, motel, affittacamere, residence;
5. case di vacanza, ostelli, aree attrezzate per soste turisti, convivenze, caserme, stazioni, ospedali, case di cura, istituti di ricovero e simili.

- Casa di riposo: taxa comprensiva di un importo fisso e di un importo variabile rapportato ai metri quadrati dell'occupazione.

CATEGORIA 'D'

1. Uffici professionali, commerciali ed artistici, agenzie di viaggi, autoscuole, studi legali, tecnici e di ragioneria, ambulatori medici, laboratori privati di analisi, istituti assicurativi ed in genere i locali adibiti ad attività terziarie e direzionali diverse da quelle comprese nelle precedenti categorie.

CATEGORIA 'E'

Attività di produzione artigianale, industriale, di commercio al dettaglio di merci non deperibili ed artigianali di servizio, suddivise nelle seguenti categorie:

Sottocategoria E/1

Locali ed aree adibiti ad attività con bassa produzione di rifiuti per metro quadrato (falegnamerie, carpenterie metalliche, fonderie, lavorazioni galvaniche, chimiche e di prodotti petroliferi, occhialerie, stampaggio materie plastiche, industrie della gomma, lavorazione inerti, produzione di manufatti in cemento e di bitumi).

Sottocategoria E/2

I locali ed aree adibiti ad attività con media produzione di rifiuti per metro quadrato (officine meccaniche per autoveicoli, elettrauto, riparazione automezzi, riparazione beni di consumo, attività grafiche, fotografiche, tipografiche e litografiche, cartotecnica ed editoria).

Sottocategoria E/3

Locali ed aree adibiti ad attività con alta produzione di rifiuti per metro quadrato (carrozzerie, lavorazione su autoveicoli, centinature, verniciature, autodemolizioni, confezioni tessili, maglierie ed abbigliamento, tintorie, lavanderie e stamperie su tessuto, attività di trasformazione agricola ed industrie alimentari).

Sottocategoria E/4

Locali ed aree adibiti ad attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili (negozi in genere comprese gioiellerie, pietre e metalli preziosi, oggetti di antiquariato, chioschi di giornali, banchi di vendita all'aperto di beni non deperibili compresi i mercati, farmacie, banche, istituti di credito e simili);

Locali ed aree adibiti ad attività artigianali di servizio (istituti di bellezza, saune, massaggi, cure estetiche, manicure, fisioterapia, saloni di parrucchiere e barbiere e simili).

CATEGORIA 'F'

Pubblici esercizi (ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, fast-food, self-service, birrerie, gelaterie, pasticcerie, friggitorie, tavole calde, mense, rosticcerie, chioschi-bar, osterie, agriturismo e simili);

Locali ed aree adibiti ad attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili (panifici, macellerie, negozi di generi alimentari, negozi e chioschi di frutta, versura e fiori, fiorerie, banchi di vendita all'aperto, locali e banchi di vendita adibiti al commercio di beni di propria produzione, mercati, supermercati anche in forma di cooperative, ipermercati e simili, vivai e aziende florovivaistiche).

CATEGORIA 'G'

Aree occupate da parcheggi